

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^aSEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 065/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. BELLUNO 1905 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 3.000**
- **1 GARA A PORTE CHIUSE**

INFLITTE SEGUITO GARA BELLUNO/TAMAI DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Belluno 1905 S.S.D. di Belluno ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 3.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE 1919/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO VITTORIO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/AMITERNINA SCOPPITO DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio a.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA NOVARA/ALESSANDRIA DEL 23.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. di Novara ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Toscano Domenico in 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI:

A) AMMENDA DI € 7.500,00;

B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENSO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2015 INFLITTA AL SIG. DI PASQUALE LUCA;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MARIANI BRUNO;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CASTELLANO GIANLUCA;

- SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASSIMIANI CRISTIAN;

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GABRIELI FRANCESCO;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AJDINI ARNOLD;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTOCCO GIACOMO;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUANI MANUEL;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CECCARINI MATTEO;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLUCCI DANIALE;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAUDINO PAOLO,

INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI", L'AQUILA/PRATO DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/TB del 21.1.2015)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'Aquila Calcio 1927 dell'Aquila:

A) in parziale accoglimento riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00 alla società e dispone restituirsi la tassa reclamo;

B) in parziale accoglimento riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Mariani Bruno a 2 giornate effettive di gara. Respinge per il resto e dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. NERO STELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETANO TOSCANO SEGUITO GARA NERO STELLATI FRATTESE/TORRECUSO DEL 17.1.2015(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto della società A.S.D. Nero Stellati Frattese di Frattamaggiore (Napoli) riduce la sanzione della squalifica al calciatore Gaetano Toscano a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio